



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Roberto **ANGIONI** Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32365** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 62508** riferibile all'agente contabile **MARITAN ELISABETTA**, economo dell'Università degli studi di Padova per l'esercizio 2018, depositato in data **19 novembre 2019**;

Vista la relazione **n. 651/2024** del **19.11.2024** del magistrato istruttore del conto;

Vista la memoria depositata in giudizio dall'agente contabile in data 19 marzo 2025;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 10 aprile 2025, celebrata con l'assistenza del funzionario dott.ssa Chiara Grella, il giudice relatore, Cons. Roberto Angioni, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore

	generale Massimiliano Spagnuolo, e gli Avv.ti Silvia Muttoni e Martina	
	Brasson, come da separato verbale;	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 651/2024 del 19.11.2024 , il magistrato istruttore del	
	conto giudiziale n. 62508 - reso da MARITAN ELEISABETTA , economo	
	dell'Università degli studi di Padova per l'esercizio 2018, depositato in data	
	19 novembre 2019 , riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale	
	quanto segue:	
	- il conto, relativo alla gestione del fondo economale del Centro	
	Interdipartimentale di Ricerca Studi Liviani, non risultava sottoscritto	
	dall'agente ed all'atto della resa era stata depositata la mera copia digitale,	
	non autenticata, della nota del febbraio 2019 con cui era stata trasmessa la	
	stampa, non sottoscritta, del registro economale all'Ufficio Bilancio Unico	
	dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo.	
	Risultava invece sottoscritta digitalmente dal Direttore dell'Area Finanza la	
	stampa del registro economale depositato presso la segreteria della Sezione	
	che attestava altresì la conformità all'originale;	
	- non erano depositati il provvedimento di parificazione e la relazione	
	dell'organo di controllo interno;	
	- relativamente ai profili inerenti alla compilazione del conto, emergevano	
	diverse incongruenze della regolamentazione interna (di fatto costituita	
	dall'art.64 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la	
	contabilità; da circolari interne esplicative; e, di fatto, da limiti e parametri	
	impostati nel sistema gestionale operativo).	
	Nel dettaglio, si segnalava quanto segue:	
	2	

a) veniva in concreto utilizzata una modalità di rimborso di spese in favore dell'economo che, di fatto, superava la competenza assegnata al Consiglio del centro di spesa per la reintegrazione del fondo, consentendo nel concreto una gestione libera del fondo economale da parte dell'economo stesso (il quale, attraverso il sistema gestionale, poteva selezionare le spese di cui chiedeva il reintegro, tra tutte quelle già registrate, provvedendo in via autonoma al reintegro, ricoprendo egli al contempo anche la posizione di Segretario del Centro Autonomo di Gestione);

b) emergevano inoltre rilevanti criticità organizzative, relative all'autorizzazione, al rimborso e alla rendicontazione delle spese, dovute alla sostanziale assenza di regolamentazione interna;

c) relativamente alla gestione, la stessa riportava le sole scritture di apertura e chiusura e si appalesava pertanto regolare, salvi i profili relativi all'ammissibilità e procedibilità del giudizio in relazione alla carenza di sottoscrizione.

Conseguentemente, il magistrato istruttore chiedeva di sottoporre il conto al giudizio della Sezione.

2. Con memoria del 19 marzo 2025 l'agente contabile evidenziava il rispetto delle procedure interne all'Ateneo per la gestione. La stessa, essendo di fatto a zero, risultava regolare, come anche considerato dal magistrato istruttore del conto. Chiedeva pertanto si dichiarasse la regolarità del conto ed il suo discarico, stante anche l'assenza di qualsiasi responsabilità.

3. All'udienza odierna, presente l'agente contabile, il Pubblico Ministero, tenuto conto della natura delle irregolarità contestate e degli orientamenti in merito della giurisprudenza contabile, concludeva, in via preliminare, per il

	rigetto dell’eccezione di estinzione e la dichiarazione di improcedibilità del	
	conto e, nel merito, per la dichiarazione di irregolarità e il non discarico	
	dell’agente.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	4. In via preliminare, osserva il Collegio che si riscontrano in atti elementi	
	sufficienti per superare ogni perplessità in ordine a possibili profili di	
	improcedibilità del conto per difetto di sua sottoscrizione o per via della	
	mancaza di un formale provvedimento di parificazione;	
	a) relativamente al primo profilo, il conto giudiziale, costituito dalla stampa	
	del “Registro Fondo Economale” estratta dal sistema gestionale U-GOV	
	risulta sottoscritto dal Direttore dell’Area Finanza (individuato quale	
	responsabile del procedimento per la parificazione e il deposito dei conti	
	giudiziali presso la Segreteria della Corte) ed è stato redatto e chiuso tramite	
	il sistema U-GOV entro il 31 dicembre 2018, secondo le modalità operative	
	indicate dall’amministrazione di appartenenza, che non prevedeva la	
	sottoscrizione manuale del registro da parte degli economi.	
	L’agente ha tuttavia sottoscritto la nota di trasmissione del documento, così	
	attestando la riferibilità soggettiva dell’elaborato contabile, come anche è	
	stato evidenziato dalle deduzioni difensive depositate in atti dall’agente;	
	b) anche la mancanza di un formale provvedimento di parificazione non	
	risulta ostativa all’esame del conto, risultando una prassi amministrativa in	
	grado di supplire in via sostanziale a tale inadempimento.	
	Infatti, come si dà atto nella medesima relazione di irregolarità, nell’ambito	
	dell’istruttoria relativa al conto giudiziale n. 62425 (afferente alla medesima	
	tipologia di gestione e al medesimo esercizio finanziario), è stato acquisito il	
	4	

	decreto dirigenziale n. 2741 del 26 luglio 2019, con cui il responsabile del	
	procedimento per il deposito dei conti giudiziali degli economi	
	dell'Università ha in effetti attestato: l'assenza di errori nei dati trasmessi dai	
	soggetti tenuti alla resa del conto; l'effettuazione di verifiche sulla	
	corrispondenza tra le spese sostenute e le risultanze contabili generali;	
	l'assenza di discordanze con le scritture contabili dell'Ateneo; l'esito	
	positivo della parificazione contabile dei conti 2018 degli agenti indicati.	
	5. Nel merito, il conto, come indicato dalla stessa relazione di irregolarità, è	
	da ritenersi regolare e deve essere pronunciato il discarico dell'agente.	
	Nonostante le gravi lacune regolamentari evidenziate dallo stesso magistrato	
	istruttore in ordine alla gestione dei servizi economici dell'Ateneo, infatti,	
	nel caso di specie la gestione è stata pari a zero e non si ravvisa pertanto	
	alcuna irregolarità.	
	6. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è	
	luogo a provvedere sulle stesse.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32365 del registro di Segreteria	
	approva il conto giudiziale n. 62508 dell'agente contabile MARITAN	
	ELISABETTA , economo dell'Università degli studi di Padova per	
	l'esercizio 2018, depositato in data 19 novembre 2019 . e, per l'effetto,	
	dichiara il discarico dell'agente contabile.	
	Nulla sulle spese.	
	5	

